

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000129	20/01/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili “DINO GMI”, per l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico/professionalizzante, nell'ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000120 DEL 17/01/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE



DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 20/01/2023 09:27 Luigi FRUSCIO	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 20/01/2023 12:16 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 20/01/2023 11:28 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/01/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

  
Firmato Digitalmente il 20/01/2023 12:23

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO</b>	Convenzione con l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili "DINO GMI", per l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico/professionalizzante, nell'ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
----------------	---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

### PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
  - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
  - b. *[omissis];*
  - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
  - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
  - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*

*(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis]”;

**PRESO ATTO CHE**, con particolare riferimento ai  **tirocini professionalizzanti nell’ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie**, si precisa che non trova applicazione il d.m. n. 142/1998 (Tirocini di formazione e orientamento) e relativi limiti temporali e numerici, gli specifici obblighi documentali e gli altri adempimenti previsti da tale decreto.

Di seguito, la normativa di riferimento, come riportata in convenzione, e le specifiche del caso:

- Di 19 febbraio 2009 e con DM 8 gennaio 2009, in seguito “decreti classi”, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, sono determinate, rispettivamente, le classi delle lauree delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione e le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- i decreti classi i corsi di laurea afferenti prevedono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del DM 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;
- l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione, nel rispetto della disciplina ordinistica, a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- per ciò che riguarda le attività di tirocinio professionalizzante, tali succitati enti non possono garantire a tutti gli studenti dei corsi afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, in particolare i corsi di cui ai decreti classi, la possibilità di acquisire le conoscenze, le abilità relative all’ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell’esercizio della professione;
- la tipologia di tirocinio e i contenuti formativi saranno coerenti con gli obblighi formativi e professionalizzanti del corso di studi del tirocinante ed equivalenti ai tirocini avviati presso Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

**DATO ATTO CHE:**

- l’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili “DINO GMI” ha chiesto l’accensione di una convenzione per l’esecuzione e per l’attuazione dell’attività formativa pratica e di tirocinio clinico/professionalizzante, nell’ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 12/12/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 154244 del 13/12/2022);

- con successiva comunicazione a mezzo mail del 17/01/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. del 6584 del 17/01/2023), l'Ateneo ha trasmesso gli estremi della posizione INAIL e delle polizze assicurative;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 8.045, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

**RITENUTO**, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili "DINOGLMI", a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico/professionalizzante, nell'ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, per ciascun Corso di Studio, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO CHE**, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale, bensì è un'attività didattica, curriculare e obbligatoria, a contenuto tecnico-pratico e professionalizzante;
- l'attività di tirocinio formativo e professionale deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili "DINOGLMI", ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Ente per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio professionalizzante avrà la durata massima stabilita dall'ordinamento del corso di studio di appartenenza dello studente, a decorrere dall'approvazione del presente

provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, per ciascun Corso di Studio;

- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

### DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili "DINOEMI" per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico/professionizzante, nell'ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, per ciascun Corso di Studio, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
  - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili "DINOEMI";
  - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
  - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
  - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
  - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:

- e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
  - e. 2) all'organizzazione del corso generale sulla sicurezza, di cui all'art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008; ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
  - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
  4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
  5. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

**CONVENZIONE DI PRATICA/TIROCCINIO PROFESSIONALIZZANTE**

tra

l'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, C.F.00754150100, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, prof. Federico Delfino, nato a                    il

e

la ASL BARI con sede legale in Lungomare Starita n. 6 – 70123 Bari, CF/PI 06534340721, indirizzo PEC protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio Sanguedolce, d'ora in poi denominata "Ente ospitante",

Premesso che

- a. con DI 19 febbraio 2009 e con DM 8 gennaio 2009, in seguito "decreti classi", ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, sono determinate, rispettivamente, le classi delle lauree delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione e le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- b. secondo i decreti classi i corsi di laurea afferenti prevedono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del DM 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;
- c. l'Università ha disciplinato in appositi Regolamenti didattici i corsi di studio, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90 e dell'art. 11, DM n. 270/2004, finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali sopra citati;
- d. gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio afferenti ai decreti classi prevedono specifiche attività di tirocinio/praticantato professionalizzante (in seguito "tirocinio");
- e. l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione, nel rispetto della disciplina ordinistica, a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- f. l'Università ha siglato appositi Protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e Accordi attuativi per lo svolgimento delle attività professionalizzanti presso i succitati enti pubblici;
- g. il vigente Protocollo generale d'intesa tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova sottoscritto il 4.4.2017 prevede, in particolare, all'art. 3, comma 8, che la Regione, gli IRCCS e gli altri enti sanitari convenzionati assumano a proprio carico le spese per la docenza affidata ai dipendenti del SSR nonché per il funzionamento dei corsi e per la logistica, e all'art. 14 le modalità di partecipazione del personale sanitario all'attività didattica per l'insegnamento, l'attività pratica e lo studio guidato;
- h. per ciò che riguarda le attività di tirocinio professionalizzante, tali succitati enti non possono garantire a tutti gli studenti dei corsi afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, in particolare i corsi di cui ai decreti classi, la possibilità di acquisire le conoscenze, le abilità relative all'ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione;
- i. l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, come previsto dai decreti classi, deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di particolare curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione;
- j. il competente organo della struttura didattica interessata ha verificato la sussistenza di ogni requisito necessario, in termini strumentali e professionali, perché il tirocinio professionalizzante possa essere svolto presso l'Ente ospitante di cui alla presente convenzione in locali che assumono la caratteristica di sedi didattiche di tirocinio, anche in virtù delle previsioni di cui all'art.8, comma 1, l.n.341/90;
- k. la tipologia di tirocinio e i contenuti formativi saranno coerenti con gli obblighi formativi e professionalizzanti del corso di studi del tirocinante ed equivalenti ai tirocini avviati presso Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale,

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto nell'articolato che segue:

**Articolo 1 (Attività di tirocinio)**

1. Al fine di garantire adeguati risultati di apprendimento la struttura didattica competente individua, secondo procedure definite dalla stessa, le sedi didattiche di tirocinio tenendo conto:

- a. della tipologia e della qualità delle prestazioni erogate;
  - b. della consistenza dei flussi di utenza e delle caratteristiche della popolazione assistita;
  - c. degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture;
  - d. della presenza e della disponibilità di guide di tirocinio/tutori adeguatamente formati in riferimento ai contenuti formativi e alle competenze specifiche previste.
2. L'Ente ospitante s'impegna, su richiesta della struttura didattica e compatibilmente con le proprie necessità organizzative, ad accogliere in dette sedi gli studenti dei Corsi di cui alle premesse per l'espletamento del tirocinio professionalizzante, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, su proposta del soggetto promotore.
  3. Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante.
  4. Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).
  5. Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, indicando indirizzo mail e recapito cellulare dello stesso, previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998.

#### **Articolo 2 (Attività di tesi)**

1. L'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione della tesi di laurea/laurea magistrale può essere svolta presso l'Ente ospitante, previa comunicazione e assenso per corrispondenza.

#### **Articolo 3 (Finalità del tirocinio)**

1. L'apprendimento in tirocinio avviene attraverso la sperimentazione pratica, l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed organizzativa, il contatto con componenti di uno specifico gruppo professionale con la finalità di sviluppare competenze professionali, facilitando processi di elaborazione e integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in competenze.
2. Attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto con contesti organizzativi, relazioni lavorative, rapporti interprofessionali, valori, abilità, comportamenti lavorativi, secondo una strategia coerente con il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dall'offerta formativa del corso di studi di appartenenza.

#### **Articolo 4 (Personale impegnato nell'attività di tirocinio)**

1. In funzione delle necessità didattiche, il tirocinio è supportato dalla guida di tutori e coordinatori appositamente designati. L'Ente ospitante mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di tutorato/guida del tirocinio.
2. La struttura didattica, conferisce l'incarico di Coordinatore di tirocinio a personale sanitario, dello stesso profilo professionale del corso di studio e in possesso del massimo livello di formazione, in servizio presso la ASL/Azienda Ospedaliera sede didattica del corso, individuato secondo le procedure indicate nei rispettivi Accordi Attuativi siglati fra Università e Aziende del SSN, ovvero, in carenza, al personale appartenente ad altre strutture del SSN, ovvero a liberi professionisti, con compiti didattico organizzativi e di supervisione del tirocinio, a garanzia del regolare svolgimento delle attività. Il Coordinatore coordina i tutori e verifica la corrispondenza e l'adeguatezza delle esperienze teorico-pratiche in relazione agli obiettivi formativi assegnati ai tirocinanti.
3. I tutori del tirocinio vengono individuati in base a specifica procedura indicata nei succitati Accordi Attuativi; essi cooperano e intervengono per la realizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'organizzazione dell'esperienza clinica, affiancando lo studente per l'assunzione sul campo delle competenze gestuali e relazionali. Collaborano con il Coordinatore del Tirocinio alla valutazione dello studente.
4. Le Guide del tirocinio sono segnalate dal Responsabile dell'Ente ospitante al Coordinatore del tirocinio e nominate dal Consiglio di Corso di Studio; esse collaborano con il tutor alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'organizzazione delle attività, affianca lo studente nell'apprendimento sul campo, collabora con il Coordinatore del tirocinio alla valutazione dello studente.

#### **Articolo 5 (Durata, modalità e procedure)**

1. Il tirocinio professionalizzante ha la durata stabilita dall'ordinamento del corso di studio di appartenenza dello studente.
2. Il Coordinatore del tirocinio predisponde e tiene nota dell'elenco degli studenti avviati a tirocinio ed accolti dall'Ente ospitante secondo calendarizzazione e orari previamente comunicati all'Ente ospitante.
3. Per ogni tirocinante, ovvero per gruppi omogenei, può essere predisposta e trasmessa, a cura del Coordinatore di tirocinio all'Ente ospitante, secondo una tempistica concordata e comunque prima dell'avvio del tirocinio, una specifica scheda di attività riportante, almeno:
  - a. numero di repertorio della presente convenzione;

- b. nominativo/i del tirocinante/i, dei tutori/guide e del responsabile aziendale;
  - c. contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (eventualmente “a distanza” o “misto” presenza/distanza) e indicazione del periodo di tirocinio e dei tempi di accesso ai locali dell’Ente ospitante;
  - d. eventuali note specifiche, raccomandazioni o prescrizioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e alla Privacy;
  - e. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dall’Università per ogni tirocinante.
4. Le schede di cui al comma precedente sono firmate dal tirocinante, sono timbrate e sottoscritte dal referente accademico del corso di studio del tirocinante e da un referente dell’Ente. La modulistica adottata potrà prevedere la firma anche dei tutori/guide.
5. Gli orari di accesso ai locali dei tirocinanti sono riportati in apposito documento trasmesso a cura del tutore dell’Ente ospitante al Coordinatore di tirocinio al termine del periodo di tirocinio unitamente ad una relazione finale se richiesto.

#### Articolo 6 (Salute e Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro dell’Ente ospitante assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, del personale in formazione specialistica e degli studenti ospitati presso l’Ente stesso, incluso lo svolgimento delle attività finalizzate al rilascio del certificato di idoneità al tirocinio, a cura del Medico Competente della sede ospitante.
2. In casi particolari (es., frequenza dello studente in Unige e in altre sedi della rete formativa nel medesimo anno), potranno essere definite specifiche procedure tra Unige e gli Enti della rete formativa per eventuale trasmissione di documentazione sanitaria in ottemperanza alle normative vigenti anche in materia di dati particolari.
3. Il tirocinante è equiparato ai lavoratori dell’Ente ospitante (art. 2, comma 1, lett. a), D. lgs. n. 81/2008). Le parti stabiliscono che:
  - a. L’Università si fa carico della “formazione generale” sulla sicurezza art.37, D.lgs. n.81/2008, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti dell’apposito corso della durata di 12 ore con attestazione finale;
  - b. Sull’Ente ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art.36 (Informazione ai lavoratori), D.lgs.n.81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
  - c. L’Ente ospitante è, inoltre, responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art.37, D.lgs. n.81/2008. Ai sensi del citato articolo, il soggetto ospitante s’impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata e dell’addestramento, ove previsto.

L’U.O.S Formazione della ASL BA si impegna ad organizzare il Corso Generale sulla Sicurezza. Tramite il Responsabile dell’Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro. Prima dell’inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell’U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

#### Articolo 7 (Copertura assicurative)

1. L’Università dà atto che gli studenti dei corsi di studio che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell’Ente ospitante, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. In caso di infortuni occorsi agli studenti durante le attività didattiche all’interno dei locali dell’ente ospitante, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all’Università, che provvederà, tramite procedure stabilite con propri regolamenti, a segnalare l’evento, entro i termini previsti alla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

#### Articolo 8 (Privacy e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università è il Rettore. Nel merito delle attività previste dalla presente convenzione, il responsabile per il trattamento dei dati è individuato nel responsabile della struttura universitaria cui fanno capo le attività stesse.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Ente ospitante è il legale rappresentante dell’Ente;
4. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio, sotto la supervisione del tutore incaricato.

5. L'Università eroga ai propri tirocinanti un *Corso di Formazione Generale sulla Protezione dei Dati* (GDPR n.2016/679). Eventuali specifiche necessità formative in materia, in relazione alle attività previste dal tirocinio, saranno verificate ed erogate a cura dell'Ente ospitante.

**Articolo 9 (Durata e recesso)**

1. La presente convenzione ha la durata di 3 anni e ha efficacia decorrente dalla data di approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari, e non è ammesso il rinnovo tacito.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente;
3. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. e ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita, ovvero sul completamento dei tirocini già avviati.

**Articolo 10 (Norme finali)**

1. Le parti prendono atto che il tirocinio di cui alla presente convenzione non costituisce un rapporto lavorativo ma è un'attività didattica, curriculare e obbligatoria, a contenuto tecnico-pratico e professionalizzante, come previsto dall'offerta formativa dei corsi di studio a cui sono iscritti i tirocinanti.
2. I tirocini di cui alla presente convenzione sono soggetti alla normativa in premessa, pertanto non trova applicazione il d.m. n. 142/1998 (*tirocini di formazione e orientamento*), e relativi limiti temporali e numerici, gli specifici obblighi documentali e gli altri adempimenti previsti da tale decreto.

**Articolo 11 (Registrazione e bollo)**

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in formato PADES: viene redatta in unico originale, conservato agli atti dell'Università (dalle parti in caso di firma digitale); sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 con spese a carico della Parte richiedente; è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della Parte richiedente.
  2. In caso di utilizzo di documento informatico, lo stesso è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa per l'Ente ospitante e per l'Università.
- L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ente promotore giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di Genova 1 n. 0216718 del 29-12-2016.

La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico del soggetto promotore.

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(firma per La ASL di Bari) ..... data .....

(firma per l'Università) .....data .....

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione

NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare

NON contiene dati personali



## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230000120 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000129 DEL 20/01/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 17/01/2023 15:33
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 17/01/2023 17:26